



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

**TRIBUNALE DI SALERNO**

**SEZIONE LAVORO**

Il Presidente della Sezione lavoro del Tribunale di Salerno dott. Romano Gibboni ha pronunciato all'udienza del 25.10.2022, celebrata con le modalità di cui all'art. 221, comma 4, del d.l. n. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77/2020, la seguente

**S E N T E N Z A**

nel giudizio iscritto al n. 1328 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2021 vertente

**TRA**

██████████ nato a Pontecagnano – Faiano il ██████████  
rappresentato e difeso dall'avv. ██████████ Giordano, presso il cui studio è  
elettivamente domiciliato in Salerno, alla via ██████████

**Ricorrente**

**E**



██████████ s.r.l., in persona del legale rapp.te p.t. rappresentata e difesa dall'avv. ██████████ presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Salerno alla via ██████████

**Resistente**

**OGGETTO:** Spettanze retributive.

### **SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con ricorso depositato il 13.3.2021, ██████████ esponeva:

- che era stato assunto ██████████ s.r.l. in data 20.3.2002, con la qualifica di addetto alle operazioni ausiliarie di vendita;
- che aveva sempre svolto mansioni di carico e scarico di merci (prodotti per la casa) con strumenti meccanici e manuali ed aveva altresì provveduto alla sistemazione degli stessi negli scaffali presenti all'interno dei capannoni aziendali;
- che il suo rapporto di lavoro era cessato a seguito del licenziamento intimatogli in data 27.1.2020 per superamento del periodo di comporto;
- che, pur avendo svolto mansioni inquadrabili nel IV livello del c.c.n.l., come, peraltro, riconosciuto dal Tribunale di Salerno, Sezione lavoro, con la sentenza m. 388/2017, passata in cosa giudicata, era stato sempre inquadrato nel livello inferiore, tant'è che si era visto costretto a proporre un ulteriore ricorso dinanzi



al medesimo Tribunale (iscritto al n. 264/2019), al fine di ottenere il riconoscimento del diritto al superiore inquadramento, in relazione al periodo 1.1.2009 al 31.12.2017;

- che a far tempo dal gennaio del 2018 aveva prestato la sua attività lavorativa dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 18.00;

- che, in ragione di quanto esposto, aveva maturato il diritto a percepire le differenze retributive correlate all'inquadramento nel IV livello, nonché il t.f.r. e gli altri emolumenti propri della qualifica superiore;

- che nell'arco temporale compreso tra il 1°1.2018 e il 27.1.2020 nulla gli era stato corrisposto a titolo di "festività, tredicesima e quattordicesima mensilità, straordinari festivi diurni, ferie non godute, permessi, malattia e t.f.r.";

- che la richiesta di pagamento delle spettanze retributive formulata a mezzo pec in data 1.12.2020 non aveva sortito alcun effetto.

Tanto premesso, il [REDACTED] [REDACTED] adiva il giudice del Lavoro del Tribunale di Salerno chiedendo che fosse accertato il suo diritto ad essere inquadrato nel livello IV del Contratto Collettivo Nazionale Settore Commercio, a far data dal 1° gennaio 2018 sino al 27 gennaio 2020, e che, conseguentemente, la [REDACTED] [REDACTED] s.r.l. fosse condannata al pagamento, in suo favore, della somma di € 46.833,97, ovvero di quella, maggiore o minore, accertata in corso di causa, con vittoria delle spese di lite.





Instauratosi ritualmente il contraddittorio, la società convenuta si costituiva in giudizio ed eccepiva l'infondatezza delle pretese *ex adverso* azionate, delle quali invocava il rigetto, con rivalsa delle spese di causa.

In particolare, la società asseriva di non aver provveduto al pagamento di alcune delle differenze retributive invocate dal ricorrente in quanto, al tempo in cui [REDACTED] era stato suo dipendente, la gestione della contabilità e delle buste paga afferenti al personale era stata affidata alla [REDACTED] società di servizi esterna, con la quale il rapporto di consulenza era stato bruscamente interrotto.

Precisava che la citata società di servizi solo in data 9 febbraio 2021 aveva restituito le buste paga relative al periodo gennaio/ottobre 2019, il LUL dello stesso anno, i fogli di presenza e documentazione di altro tipo (fatture, bolle doganali CMR, contratti di lavoro, formulari rifiuti, estratti conto carte di credito ecc.), rendendo di fatto impossibile, sino a quel momento, la quantificazione degli importi in ipotesi dovuti al [REDACTED]

Rimarcava, inoltre, di aver corrisposto al ricorrente, in costanza di rapporto, la somma di € 15.000 a titolo di acconto sul t.f.r. e, successivamente, quella di € 5.615,65 ad integrale soddisfo di detta causale.

Quanto alle ulteriori voci retributive inerenti alle annualità 2018 e 2019, ivi compresi i ratei di fine rapporto, affermava di averle parimenti ricalcolate e



corrisposte mediante bonifici bancari, rispettivamente di € 2.314,64 e di € 2.884,54.

Con provvedimento reso in data 18.10.2021 il giudice disponeva procedersi alla trattazione del giudizio secondo le modalità di cui all'art. 221 del d.l. n. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020.

Indi, con ordinanza emessa il 25.1.2022, disponeva procedersi ad una consulenza tecnica contabile al fine di "accertare le somme in ipotesi spettanti al ricorrente per le invocate differenze di retribuzione (in relazione al periodo compreso tra il 1°.1.2018 e il 27.1.2020), nonché a titolo di trattamento di fine rapporto, tenuto conto dei pagamenti medio tempore intervenuti".

All'odierna udienza, ricevute , ricevute le note delle parti contenenti le rispettive istanze e conclusioni, decideva la controversia dando comunicazione ai procuratori costituiti, per via telematica, del dispositivo della presente sentenza, riservando il deposito della relativa motivazione.

### MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso proposto da [REDACTED] [REDACTED] è parzialmente fondato e va, pertanto, accolto nei limiti che saranno di seguito indicati.

Osserva in via preliminare il giudicante che il rapporto lavorativo intercorso tra le parti dal 20.3.2002 al 27.1.2020 è stato oggetto di un lungo *iter* giudiziario,



che merita di essere brevemente ripercorso al fine di chiarire quali siano, in questa sede, le spettanze economiche da riconoscere al [REDACTED]

Tre sono state le pronunce giudiziali che hanno riguardato le attuali parti in causa.

Ognuna di esse ha avuto ad oggetto le doglianze del lavoratore incentrate sull'avvenuto svolgimento di mansioni superiori rispetto a quelle proprie della qualifica di appartenenza e sulla mancata corresponsione, ad opera della società datrice di lavoro, delle correlate differenze di retribuzione, sebbene con riguardo a periodi differenti.

La prima controversia, instaurata con ricorso del 18.4.2012, è stata decisa dal giudice del Lavoro di questo Tribunale con sentenza n. 388/2017, emessa il 6 febbraio 2017.

Con detta pronuncia il Tribunale, rigettata ogni altra istanza, ha riconosciuto a [REDACTED] il diritto ad ottenere le differenze stipendiali a titolo di mansioni superiori effettivamente svolte (IV livello del c.c.n.l. Commercio e Terziario), per un importo complessivo di € 8.271,00, in riferimento al periodo successivo ai primi 18 mesi di servizio e sino al 31.12.2008.

Avverso tale pronuncia sia la [REDACTED] s.r.l. che [REDACTED] (quest'ultimo limitatamente alla statuizione di rigetto della domanda di pagamento delle ulteriori differenze retributive da lui invocate) hanno proposto separati ricorsi in appello, che, tuttavia, sono stati rigettati dalla Corte d'Appello





di Salerno, Sez. Lavoro, con la sentenza n. 480/2019 del 6.8.2019, divenuta irrevocabile (cfr., al riguardo, la certificazione rilasciata dalla cancelleria della Corte il 27.5.2020, allegata alla produzione di parte ricorrente).

Con la decisione testè citata i giudici del gravame hanno ribadito il diritto del ██████████ ad ottenere le differenze retributive derivanti dallo svolgimento delle mansioni superiori.

In seguito, e con riferimento ad un arco temporale successivo (1° gennaio 2009 – 31 dicembre 2017), il ██████████ a causa dell'inerzia della parte datoriale nel riconoscergli la maggiore retribuzione dovuta in base alle mansioni che aveva continuato a svolgere, ha proposto nuovo ricorso innanzi a questo Tribunale, che è stato deciso con la sentenza n. 264 del 2019.

Con tale ultima decisione l'adito giudice, acclarato che tra il ricorrente e la ██████████ ██████████ s.r.l. vi era già stata una pronuncia coperta da giudicato in ordine alle spettanze economiche per il periodo pregresso (sino al 31.12.2008), ha condannato la società al pagamento, in favore del ██████████ della somma di € 10.483,00, oltre agli accessori di legge, a titolo di differenze retributive maturate per le mansioni di rango superiori effettivamente espletate.

Così ricostruite le vicende processuali che hanno interessato le parti dell'odierno giudizio, deve ora precisarsi che il *thema decidendum* devoluto a questo giudice non riguarda in alcun modo il periodo che va dall'inizio del rapporto lavorativo del ██████████ sino al 31 dicembre 2017: del resto, in



relazione a detto arco temporale nessuna domanda è stata formulata dal ricorrente.

La disamina circa la fondatezza della pretesa azionata con il ricorso introduttivo del presente giudizio dovrà pertanto essere circoscritta agli ultimi anni di lavoro espletato dal [REDACTED] alle dipendenze della [REDACTED] s.r.l. (*id est*: al periodo di tempo compreso tra il 1° gennaio 2018 e il 27 gennaio 2020, data di risoluzione del rapporto medesimo).

In proposito, è opportuno evidenziare che il ricorrente ha rivendicato non solo le differenze di retribuzione originate dal perdurante svolgimento di mansioni superiori, ma anche ulteriori spettanze a titolo di R.O.L., festività, tredicesima e quattordicesima mensilità, straordinari festivi diurni, ferie non godute, permessi, malattia e t.f.r. maturato al momento della cessazione del rapporto.

La [REDACTED] s.r.l., nel costituirsi in giudizio, ha parzialmente riconosciuto il credito vantato dal [REDACTED] asserendo di non aver potuto determinare degli importi dovuti al predetto fino a quando la società di servizi esterni, che gestiva la situazione contabile aziendale, non le aveva restituito la documentazione necessaria.

Con specifico riguardo al t.f.r., ha sostenuto di aver corrisposto al lavoratore, nel corso del rapporto, tre acconti, per un importo complessivo di € 15.000, come da documentazione ritualmente versata in atti.





Orbene, è ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità il principio secondo cui la ricognizione del debito ex art. 1988 cod. civ., che non richiede forme particolari al fine di dispiegare i suoi effetti, esonera colui in favore del quale è fatta - nel caso di specie, il lavoratore - dall'onere di provare il rapporto giuridico fondamentale, che si presume esistente sino a prova contraria (cfr., *ex multis*, Cass. Civ. Sez. II. 17 giugno 2017, n. 13776).

Ciò determina un'inversione dell'onere della prova a carico della controparte - nella fattispecie, il datore di lavoro - che dovrà dimostrare l'inesistenza, l'invalidità o l'estinzione del diritto vantato dall'altra e di aver, quindi, correttamente adempiuto all'obbligazione (retributiva, nel caso *de quo*).

Di conseguenza, non avendo la società datrice di lavoro sconosciuto, in questa sede, lo svolgimento, da parte del ricorrente, di mansioni rientranti nel IV livello del c.c.n.l. di categoria, nel periodo 1° gennaio 2018 - 27 gennaio 2020, ma avendo, anzi, disposto, nelle more del presente giudizio, ordini di pagamento per differenze retributive a mezzo di bonifici bancari (si vedano i doc. nn. 5, 8, 16, 18 allegati alla memoria di costituzione), nessun dubbio può nutrirsi in ordine alla sussistenza del diritto del ricorrente ad ottenere le ulteriori spettanze per la suddetta causale.

Ai fini della quantificazione delle somme in ipotesi spettanti al ricorrente, tenuto conto dei pagamenti *medio tempore* intervenuti, questo giudice ha ritenuto necessario dar corso a una consulenza tecnica contabile, le cui risultanze,



all'esito delle parziali integrazioni (*recte*: correzioni) conseguenti a uno specifico rilievo formulato dal procuratore della società resistente e incentrato sull'omessa detrazione dell'importo già corrisposto a titolo di adeguamento del t.f.r., pari ad € € 933,46, possono essere recepite *in toto*, essendo immuni da vizi metodologici e/o da errori di calcolo.

È opportuno rimarcare, a questo punto, che sono prive di pregio le contestazioni mosse alla c.t.u. dalla società resistente e incentrate sull'asserita erronea individuazione, da parte dell'ausiliario, della base di calcolo del t.f.r. ancora dovuto al lavoratore.

Invero, essendo incontestato tra le parti che le mansioni svolte dal [REDACTED] sono riconducibili al livello IV del c.c.n.l. Commercio e Terziario, non può che reputarsi immune da censure l'operato del consulente, il quale ha correttamente elaborato i conteggi sulla scorta delle allegazioni di parte ricorrente.

Al riguardo, va precisato che la busta paga di settembre 2019, come pure il modello CUD del 2020 si riferiscono a importi quantificati in base al livello V del c.c.n.l. di categoria che, in virtù di quanto accertato, non afferiscono alla qualifica rivendicata dal [REDACTED] e già riconosciutagli in sede giurisdizionale.

In definitiva, l'importo spettante al ricorrente a titolo di differenze retributive inerenti al periodo 1° gennaio 2018 - 27 gennaio 2020 e t.f.r. ammonta ad euro



5.520,81, oltre agli accessori di legge con decorrenza dalla data di maturazione dei singoli crediti fino al soddisfo.

In considerazione della parziale fondatezza della pretesa azionata dal ricorrente, le spese del giudizio, liquidate secondo i parametri introdotti dal d.m n. 55 del 2014, vanno poste nella misura della metà a carico della società resistente, rimanendo compensate tra le parti per il residuo ammontare.

La medesima società è altresì tenuta al pagamento delle spese dell'espletata consulenza tecnica contabile, che si liquidano come da separato decreto.

#### **P.Q.M.**

Il Tribunale di Salerno, Sezione del Lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 1328 del ruolo generale lavoro dell'anno 2021, promosso da La [REDACTED] contro [REDACTED] s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., così provvede:

- 1) accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, condanna "[REDACTED] s.r.l." al pagamento, in favore del ricorrente, a titolo di differenze di retribuzione e di t.f.r., della somma di euro 5.520,81, oltre agli accessori di legge con decorrenza dalla data di maturazione dei crediti fino al soddisfo;
- 2) condanna altresì la società resistente al pagamento, in favore del [REDACTED] della metà delle spese del giudizio, che liquida, per intero, in complessivi euro 2.342.00, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%,





nonché Iva e c.p.a. come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario, compensando tra le parti il residuo ammontare delle stesse.

3) pone a definitivo carico della società resistente le spese dell'espletata consulenza tecnica contabile, che liquida come da separato decreto.

Motivi riservati.

Così deciso in Salerno, il 25.10.2022.

**Il Presidente della Sezione Lavoro**

**dott. Romano Gibboni**

